

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2998/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2999/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 3000/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88 5
- * Regolamento (CEE) n. 3001/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Albania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 6
- * Regolamento (CEE) n. 3002/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 9
- * Regolamento (CEE) n. 3003/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 11
- * Regolamento (CEE) n. 3004/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (n. d'ordine 40.0230) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3005/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 32 (n. d'ordine 40.0320) originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	13
* Regolamento (CEE) n. 3006/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (n. d'ordine 40.0350) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	15
* Regolamento (CEE) n. 3007/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 74 (n. d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	17
* Regolamento (CEE) n. 3008/91 della Commissione, del 14 ottobre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (n. d'ordine 40.0970) originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	18
* Regolamento (CEE) n. 3009/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che abroga i regolamenti (CEE) n. 983/88 e (CEE) n. 1860/88 che stabiliscono norme particolari di commercializzazione nel settore dell'olio d'oliva	19
* Decisione n. 3010/91/CECA della Commissione, del 15 ottobre 1991, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti	20
Regolamento (CEE) n. 3011/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	24
Regolamento (CEE) n. 3012/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna	27
Regolamento (CEE) n. 3013/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	28
Regolamento (CEE) n. 3014/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2947/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia	29
* Regolamento (CEE) n. 3015/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2998/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 ottobre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	124,00 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	124,00 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	177,67 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	177,67 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	151,23
1001 90 99	151,23
1002 00 00	163,29 ⁽⁶⁾
1003 00 10	138,17
1003 00 90	138,17
1004 00 10	124,87
1004 00 90	124,87
1005 10 90	124,00 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	124,00 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	133,69 ⁽⁴⁾
1008 10 00	49,08
1008 20 00	121,60 ⁽⁴⁾
1008 30 00	49,08 ⁽⁴⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	49,08
1101 00 00	224,72 ⁽⁸⁾
1102 10 00	241,61 ⁽⁸⁾
1103 11 10	288,58 ⁽⁸⁾
1103 11 90	242,19 ⁽⁸⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2999/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 ottobre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3000/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 570/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91⁽⁶⁾, il burro posto in vendita deve essere entrato all'ammasso prima di una data da stabilirsi; che tale data è fissata in funzione della variazione delle scorte di burro e dei quantitativi disponibili;

considerando che è opportuno fissare tale data in modo da mettere in vendita il burro entrato all'ammasso ante-

riormente al 1° agosto 1990; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione, del 9 giugno 1988, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CEE) n. 570/88⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2737/91⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il burro di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 570/88 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° agosto 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.

⁽⁷⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 262 del 19. 9. 1991, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3001/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Albania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Albania, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità al regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di

esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2911/91⁽⁸⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1991.
2. Tali carni devono essere importate in Albania.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽⁹⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte sono valide solo se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 7 500 t;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo indicato nell'offerta.

6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 22037 Agrec b).

7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6.

8. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 23 ottobre 1991.

9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 300 ECU/100 kg di carni con osso.

Articolo 4

Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

- Sin restitución [Reglamento (CEE) n° 3001/91];
- Uden restitution [Forordning (EØF) nr. 3001/91];
- Keine Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 3001/91];
- χωρίς επιστροφή [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3001/91];
- Without refund [Regulation (EEC) No 3001/91];
- Sans restitution [Règlement (CEE) n° 3001/91];
- Senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 3001/91];
- Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 3001/91];
- Sem restituição [Regulamento (CEE) n° 3001/91].

Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento», sono aggiunti il seguente punto 107 e la relativa nota in calce:

- 107. Regolamento (CEE) n. 3001/91 della Commissione, del 15 ottobre 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine detenute da taluni organismi di intervento e destinate ad essere esportate verso l'Albania⁽¹⁰⁷⁾.

(¹⁰⁷) GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 6.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
FRANCE	— Quartiers avant, provenant de : Catégorie A/C	7 500	485
	— Quartiers arrière, provenant de : Catégorie A/C	7 500	485

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Dirección del organismo de intervención — Interventionsorganets adresse — Anschrift der Interventionsstelle — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Address of the intervention agency — Adresse de l'organisme d'intervention — Indirizzo dell'organismo d'intervento — Adres van het interventiebureau — Endereço do organismo de intervençào

FRANCE :
OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15
(tél. : 45 38 84 00 ; télex : 20 54 76)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e n. 20 (n. d'ordine 40.0200), originari dello Sri Lanka il massimale è rispettivamente fissato a 131 e 232 tonnellate; che alla data del 23 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dello Sri Lanka:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia
		5802 19 00	
		ex 6302 60 00	
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
		6302 39 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari della Bulgaria il massimale è fissato a 69 tonnellate; che alla data del 27 maggio 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Bulgaria beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Bulgaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
		6302 39 90	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3004/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 23 (n. d'ordine 40.0230) originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 23 (n. d'ordine 40.0230) originari dell'India il massimale è fissato a 308 tonnellate; che alla data del 2 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5510 11 00	
		5510 12 00	
		5510 20 00	
		5510 30 00	
		5510 90 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3005/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 32 (n. d'ordine 40.0320) originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 32 (n. d'ordine 40.0320) originari del Brasile il massimale è fissato a 90 tonnellate; che alla data del 29 giugno 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Brasile:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0320	32 (tonnellate)	5801 10 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti « tufted », di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali
		5801 21 00	
		5801 22 00	
		5801 23 00	
		5801 24 00	
		5801 25 00	
		5801 26 00	
		5801 31 00	
		5801 32 00	
		5801 33 00	
		5801 34 00	
		5801 35 00	
		5801 36 00	
		5802 20 00	
		5802 30 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3006/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 35 (n. d'ordine 40.0350) originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 35 (n. d'ordine 40.0350) originari del Pakistan il massimale è fissato a 264 tonnellate; che alla data del 2 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114
		5407 20 90	
		5407 30 00	
		5407 41 00	
		5407 42 10	
		5407 42 90	
		5407 43 00	
		5407 44 10	
		5407 44 90	
		5407 51 00	
		5407 52 00	
		5407 53 10	
		5407 53 90	
		5407 54 00	
		5407 60 10	
		5407 60 30	
		5407 60 51	
		5407 60 59	
		5407 60 90	
		5407 71 00	
		5407 72 00	
		5407 73 10	
		5407 73 91	
5407 73 99			
5407 74 00			

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350 (segue)		5407 81 00	
		5407 82 00	
		5407 83 10	
		5407 83 90	
		5407 84 00	
		5407 91 00	
		5407 92 00	
		5407 93 10	
		5407 93 90	
		5407 94 00	
		ex 5811 00 00	
		ex 5905 00 70	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3007/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 74 (n. d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei

prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 74 (n. d'ordine 40.0740) originari dell'Indonesia il massimale è fissato a 67 000 pezzi; che alla data dell'11 giugno 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3008/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 97 (n. d'ordine 40.0970) originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei

prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 97 (n. d'ordine 40.0970) originari della Cina il massimale è fissato a 4 tonnellate; che alla data del 12 febbraio 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		5608 11 19	
		5608 11 91	
		5608 11 99	
		5608 19 11	
		5608 19 19	
		5608 19 31	
		5608 19 39	
		5608 19 91	
		5608 19 99	
		5608 90 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3009/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che abroga i regolamenti (CEE) n. 983/88 e (CEE) n. 1860/88 che stabiliscono norme particolari di commercializzazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 8, l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4 e l'articolo 35 bis, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi di analisi ad essi attinenti;

considerando che una delle caratteristiche di tali oli si riferisce al tenore massimo di solventi alogenati volatili; che figura tra tali solventi il tetracloroetilene; che il tenore massimo di questa sostanza è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2568/91;

considerando che occorre pertanto abrogare i regolamenti (CEE) n. 983/88 ⁽⁴⁾ e (CEE) n. 1860/88 ⁽⁵⁾ della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CEE) n. 983/88 e (CEE) n. 1860/88 sono abrogati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 36.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 16.

DECISIONE N. 3010/91/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e in particolare l'articolo 54,

considerando che l'articolo 54 del trattato affida all'Alta Autorità il compito di favorire uno sviluppo coordinato degli investimenti e che essa deve pertanto, nei limiti degli scopi generali previsti dall'articolo 46, essere in grado di prendere posizione in merito ai programmi d'investimento e di disinvestimento delle imprese;

considerando che i programmi di investimento e di disinvestimento definitivo devono attualmente essere comunicati in base alle modalità di cui alla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 2093/85/CECA ⁽²⁾;

considerando che non si è più in presenza di quelle particolari difficoltà di recente incontrate dall'industria siderurgica e che avevano dato luogo alla dichiarazione di stato di crisi manifesta, seguita dall'adozione dei provvedimenti vincolanti per l'organizzazione del mercato siderurgico previsti dal trattato CECA, nonché dall'inquadramento degli aiuti pubblici a tale settore, e che quindi è ora venuta meno l'esigenza di un controllo molto rigoroso dell'attività di investimento e di disinvestimento delle imprese;

considerando che, al fine di espletare la propria missione, fissata dall'articolo 54 del trattato, la Commissione deve tuttavia continuare a disporre di precise informazioni, aggiornate ad intervalli regolari, circa gli impianti di produzione del settore siderurgico in servizio, in costruzione o in progetto, l'attività di investimento e lo sviluppo delle capacità di produzione del settore;

considerando che inoltre la Commissione deve specificamente essere informata in modo dettagliato sia sui progetti d'investimento di portata tale da influenzare significativamente l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, sia sulle decisioni di chiusura definitiva degli impianti di produzione importanti;

considerando che la presente decisione sostituisce la disciplina esistente in materia di informazioni che le imprese siderurgiche sono tenute a fornire in merito ai loro investimenti e disinvestimenti e che quindi la decisione n. 3302/81/CECA deve essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I**Comunicazione preventiva dei programmi d'investimento di impianti di produzione***Articolo 1*

La presente decisione riguarda esclusivamente gli investimenti aventi per oggetto le attività siderurgiche. Gli investimenti in attività carbonifere restano soggetti alle disposizioni della decisione n. 22/66 ⁽³⁾, modificata dalla decisione n. 2237/73/CECA ⁽⁴⁾, fintanto che non sarà stata adottata una nuova decisione relativa a tale materia.

Articolo 2

Ogni impresa siderurgica della Comunità che esercita un'attività di produzione ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA è tenuta a comunicare alla Commissione i programmi di investimento relativi alle sue attività di produzione riguardanti uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del trattato.

Articolo 3

Costituiscono oggetto della comunicazione preventiva i programmi di investimento relativi agli impianti nuovi o già esistenti il cui costo prevedibile sia superiore a 25 milioni di ecu o dai quali deriverà un aumento della capacità di produzione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CECA superiore a 50 000 t/anno.

Per la valutazione della spesa totale prevedibile, nonché dell'aumento della capacità di produzione di cui al paragrafo precedente, vanno raggruppati in uno stesso programma tutti gli elementi che costituiscono un insieme tecnicamente indissociabile, anche se la loro realizzazione comporterà più tappe scaglionate nel tempo.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 20. 11. 1981, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. 219 del 29. 11. 1966, pag. 3728/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 18. 8. 1973, pag. 28.

Articolo 4

Nelle comunicazioni vanno indicati :

- il posto che il programma di investimento occupa nella strategia di sviluppo dell'impresa e del centro decisionale ;
- una descrizione precisa del programma d'investimento, nonché il prevedibile impatto ambientale ;
- la capacità tecnica massima dell'impianto interessato ;
- le eventuali chiusure compensatrici di impianti ;
- l'incidenza del programma d'investimento sulle capacità di produzione del(i) prodotto(i) considerato(i), a livello dello stabilimento, dell'impresa e del centro decisionale in causa ;
- l'importo stimato delle spese previste, ripartito se del caso in investimenti materiali e in spese non materiali come gli interessi intercalari ;
- un preciso calendario di realizzazione : inizio dei lavori (mese ed anno) e durata (mesi) ;
- il numero di posti di lavoro creati o soppressi ed il numero di persone interessate ;
- l'eventuale effetto sull'approvvigionamento in materie prime ;
- il calcolo di redditività relativo alle somme investite, specificando i principali fattori e il risultato del calcolo, come la redditività interna o il periodo di rientro del capitale investito, salvo nel caso in cui tale calcolo non sia intervenuto nel processo decisionale dell'impresa. Quest'ultima indicherà in tal caso i motivi per i quali non ha tenuto conto di tale fattore ;
- le fonti di finanziamento previste per mettere in atto il programma d'investimento.

Articolo 5

Le comunicazioni relative ai programmi d'investimento devono essere trasmesse alla Commissione con la massima sollecitudine e comunque almeno tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero, qualora il lavoro sia realizzato con mezzi propri dell'impresa, almeno tre mesi prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 6

Le modifiche importanti apportate ai programmi d'investimento comunicati alla Commissione devono costituire oggetto di una dichiarazione di rettifica nella forma ed entro i termini di cui agli articoli 4 e 5.

In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti qualsiasi decisione che possa ritardare di almeno un anno l'inizio o la durata di realizzazione del programma, raddoppiare o dimezzare il costo inizialmente previsto, aumentare o ridurre di almeno 50 000 tonnellate all'anno le capacità di produzione previste.

SEZIONE II

Comunicazione preventiva di chiusura definitiva di impianti di produzione*Articolo 7*

Ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a comunicare alla Commissione la chiusura definitiva di impianti per la produzione di uno o più prodotti contemplati dall'allegato I del trattato CECA.

Articolo 8

Costituiscono oggetto della comunicazione ogni chiusura definitiva, cessione o vendita di impianti completi nel senso di unità di produzione (batterie da coke, altoforno, convertitore LD, forno elettrico, ecc.).

Saranno considerate chiusure definitive solamente quelle relative ad impianti nei quali almeno gli elementi chiave di cui al quarto comma saranno stati distrutti fisicamente al fine di rendere impossibile la loro rimessa in servizio, nonché quelle relative a impianti destinati alla vendita o alla cessione.

Ogni dichiarazione di chiusura definitiva implica la decisione dell'impresa di procedere alla demolizione degli elementi chiave dell'impianto considerato, oppure di procedere alla vendita o alla cessione di tale impianto entro i sei mesi successivi alla data di cessazione della produzione.

Gli elementi chiave, la cui distruzione fisica è una condizione indispensabile perché la chiusura definitiva di un impianto possa essere presa in considerazione sono :

- per i laminatoi a caldo : i forni di riscaldamento, le gabbie dei laminatoi e le tavole di raffreddamento ;
- per i laminatoi a freddo : le gabbie dei laminatoi ;
- per gli impianti di rivestimento : gli aspi avvolgitori, gli aspi svolgitori e le vasche o celle che servono ad applicare il rivestimento ;
- per gli altri impianti : le parti la cui assenza rende inutilizzabile l'impianto, come, ad esempio, il meccanismo che comanda la manovra di un convertitore LD, la corazzatura, le sovrastrutture ed eventualmente la torre quadrata di un altoforno, l'apparecchiatura che consente lo sfornamento di una cokeria.

La Commissione si riserva il diritto di verificare in loco l'avvenuta rimozione o la distruzione degli elementi chiave di cui al quarto comma.

Articolo 9

Nelle comunicazioni dovranno essere indicati :

- i motivi che hanno portato ad adottare la decisione di chiusura,

- una descrizione precisa degli impianti che saranno messi fuori servizio,
- la destinazione precisa degli impianti (demolizione, vendita, cessione),
- la data finale di attuazione delle misure previste,
- la produzione effettivamente ottenuta nel corso dei dodici mesi precedenti la comunicazione,
- i risultati previsti, con particolare riferimento alla produzione e alle capacità di produzione a livello dello stabilimento, dell'impresa e del centro decisionale,
- le conseguenze per la manodopera (numero dei posti di lavoro soppressi, numero di persone interessate) e le eventuali possibilità di riutilizzo della manodopera interessata dalla chiusura,
- in caso di vendita o di cessione, l'impresa destinataria dell'impianto.

Articolo 10

Le comunicazioni relative alla chiusura definitiva di impianti devono essere trasmesse alla Commissione con la massima sollecitudine una volta che l'impresa abbia adottato la decisione e comunque almeno un mese prima dell'evento che porrà termine all'attività dell'impianto considerato (inizio dei lavori di demolizione, data di efficacia del contratto di vendita, chiusura, ecc.).

Articolo 11

Le modifiche importanti dei programmi comunicati di chiusura definitiva di impianti devono costituire oggetto di una comunicazione di rettifica da trasmettere alla Commissione con la massima sollecitudine una volta che l'impresa abbia adottato la decisione. In particolare, va considerata tale da implicare modifiche importanti ogni decisione che annulli la chiusura degli impianti o sia suscettibile di anticiparla o posticiparla di almeno un anno.

SEZIONE III

Rapporti sulla realizzazione dei programmi d'investimento o di chiusura definitiva di impianti di produzione

Articolo 12

Ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a trasmettere alla Commissione un rapporto sulle condizioni in cui sono stati effettivamente realizzati i programmi d'investimento o di chiusura definitiva di impianti di produzione di cui alle sezioni I e II, nonché gli altri programmi d'investimento il cui costo effettivo abbia superato, contrariamente alle previsioni, i limiti fissati dall'articolo 3.

Articolo 13

I rapporti devono contenere :

- una descrizione esatta del programma d'investimento o di chiusura definitiva realizzato, con eventuale riferi-

mento alla comunicazione preventiva e indicazione specifica delle modifiche eventualmente apportate al programma iniziale. In caso di vendita o di cessione di un impianto di produzione definitivamente chiuso, dovrà essere indicata l'impresa destinataria ;

- la data di ultimazione del programma d'investimento o di chiusura definitiva (le date di realizzazione, nel caso in cui il programma sia stato realizzato in più fasi) ;
- l'entità delle spese sostenute ;
- ogni informazione utile riguardante :
 - l'oggetto e la natura tecnica dei lavori effettuati,
 - i risultati già ottenuti o prevedibili come conseguenza della realizzazione del programma, soprattutto con riferimento alla produzione e alle capacità di produzione, con menzione specifica delle eventuali differenze rispetto ai risultati previsti,
 - l'approvvigionamento in materie prime,
 - le conseguenze per la manodopera,
 - le fonti di finanziamento del programma d'investimento.

Articolo 14

I rapporti di cui all'articolo 12 devono essere trasmessi alla Commissione con la massima sollecitudine e comunque entro tre mesi dall'entrata in funzione o dalla chiusura dell'impianto al quale si riferiscono.

SEZIONE IV

Indagini periodiche

Articolo 15

Indipendentemente dalle comunicazioni e dai rapporti di cui sopra, ogni impresa dell'industria siderurgica della Comunità è tenuta a rispondere alle indagini periodiche della Commissione, in particolare a quelle riguardanti gli impianti, gli investimenti e l'effetto di questi ultimi sullo sviluppo delle capacità produttive.

Devono in particolare essere inclusi nelle risposte alle indagini periodiche tutti gli impianti che non sono definitivamente chiusi ai sensi dell'articolo 8.

Un riassunto dei risultati di tali indagini è pubblicato e trasmesso agli interessati in conformità dell'articolo 47, secondo comma del trattato CECA.

Le risposte all'indagine sugli investimenti devono in particolare indicare ogni variazione di capacità, anche allo stadio di semplice progetto. Le risposte alle indagini non esimono le imprese dall'obbligo di presentare, a tempo debito, una comunicazione secondo le modalità specificate nelle sezioni I e II.

SEZIONE V

Disposizioni generali

Articolo 16

La Commissione accusa ricevuta delle comunicazioni di investimento e di chiusura, come pure dei rapporti ad essa trasmessi e può chiedere al riguardo qualsiasi informazione che reputi necessaria.

La Commissione si riserva di formulare il parere motivato previsto dal quarto paragrafo dell'articolo 54 del trattato CECA sui programmi di investimento comunicati. Se la Commissione intende formulare tale parere nel quadro degli obiettivi generali previsti dall'articolo 46 del trattato CECA, ne informerà l'impresa entro tre mesi a decorrere dalla data di spedizione dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione

Qualora l'impresa ne faccia esplicita richiesta, la Commissione formulerà in tutti i casi tale parere.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Nel caso in cui si sottraggano agli obblighi loro risultanti dalla presente decisione o forniscano informazioni false, le imprese sono passibili delle ammende e delle penalità di mora previste dall'articolo 47 del trattato CECA.

Articolo 17

Le comunicazioni di investimento e di chiusura, i rapporti e le risposte alle indagini periodiche di cui all'articolo 15 devono essere trasmessi al seguente servizio della Commissione delle Comunità europee:

Direzione generale XVIII
Unità « Pareri sugli investimenti e indagini »
Edificio Wagner
L-2920 Lussemburgo

Articolo 18

La decisione n. 3302/81/CECA è abrogata.

Articolo 19

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3011/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 23 settembre 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1° dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia il 23

settembre 1991 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 23 settembre 1991, l'importo del premio è fissato a 89,747 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che il 23 settembre 1991, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 23 settembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 15 ottobre 1991, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 ⁽¹⁾
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	42,181	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	89,747	0
0204 21 00	89,747	0
0204 50 11		0
0204 22 10	62,823	
0204 22 30	98,722	
0204 22 50	116,671	
0204 22 90	116,671	
0204 23 00	163,340	
0204 30 00	67,310	
0204 41 00	67,310	
0204 42 10	47,117	
0204 42 30	74,041	
0204 42 50	87,503	
0204 42 90	87,503	
0204 43 00	122,504	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	116,671	
0210 90 19	163,340	
1602 90 71 :		
— non disossate	116,671	
— disossate	163,340	

(¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3012/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che istituisce un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità dei dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989⁽¹⁾, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità a dieci », di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna;considerando che il regolamento (CEE) n. 221/91 della Commissione⁽³⁾, ha fissato, per la campagna 1991, il prezzo d'offerta comunitario di cetrioli applicabile nei confronti della Spagna;

considerando che per i cetrioli il prezzo d'offerta spagnolo calcolato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3709/89, si è situato per 5 giorni consecutivi di mercato ad un livello alternativamente superiore e

inferiore al prezzo d'offerta; che tre di tali prezzi di entrata si situano ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU al prezzo d'offerta comunitario; che dev'essere pertanto istituito, per questi prodotti in provenienza dalla Spagna, un importo correttore pari alla differenza tra il prezzo d'offerta comunitario e il prezzo d'offerta spagnolo;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta spagnolo:

- per le monete che rispettano un divario istantaneo massimo reciproco in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un importo correttore di 9,34 ECU/100 kg peso netto è riscosso all'importazione nella Comunità dei dieci di cetrioli (codici NC 0707 00 11 e 0707 00 19) in provenienza dalla Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1991.

Esso è applicabile fino al 22 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1991, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3013/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 66,545 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3014/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2947/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 2947/91 della Commissione⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Australia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di mele originarie dell'Australia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,79 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2947/91 è sostituito dall'importo di 3,53 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3015/91 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2315/76 relativo alla vendita di burro d'ammasso pubblico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che le vendite di burro a norma del regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 442/88⁽⁴⁾, sono state sospese dai regolamenti (CEE) n. 2096/88⁽⁵⁾ e (CEE) n. 343/89⁽⁶⁾ della Commissione;

considerando che l'incremento delle scorte di burro e la situazione del mercato rendono opportuno il ripristino delle vendite di burro d'intervento a norma del regolamento (CEE) n. 2315/76, adeguando i prezzi di vendita onde evitare perturbazioni sul mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2315/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono a chiunque vi abbia interesse burro da essi detenuto immagazzinato precedentemente al 1° agosto 1990.»

2) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) franco deposito ad un prezzo uguale al prezzo d'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 804/68 applicabile il giorno della stipulazione del contratto di vendita, maggiorato di 1 ecu/100 chilogrammi.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'organismo d'intervento vende il burro soltanto se, al più tardi al momento della stipu-

lazione del contratto di vendita, è costituita una cauzione di 1 ecu/100 kg, a garanzia dell'esecuzione delle esigenze principali relative alla presa in consegna del burro entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1.»

3) All'articolo 3, paragrafo 4, il termine « cauzione » è sostituito dal termine « garanzia ».

4) All'articolo 3 bis:

a) al paragrafo 1, il termine « cauzione » è sostituito dal termine « garanzia »;

b) al paragrafo 3, i termini « tasso rappresentativo » sono sostituiti dai termini « tasso di conversione agricolo ».

5) All'articolo 4 bis, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga al disposto degli articoli 1 e 2, il burro è venduto ad un prezzo pari al prezzo d'intervento applicabile il giorno di stipulazione del contratto di vendita, ridotto di 26 ecu/100 kg, purché esso sia utilizzato da istituzioni e collettività senza scopo di lucro a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81 e col beneficio dell'aiuto ivi previsto.

2. La vendita del burro da parte dell'organismo d'intervento è subordinata alla costituzione, al più tardi all'atto della conclusione del contratto di vendita, di una cauzione pari alla riduzione di prezzo prevista al paragrafo 1, maggiorata di 30 ecu/100 kg, a garanzia del rispetto delle esigenze principali relative alla presa in consegna del burro da parte dei beneficiari entro il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 1 e alla sua utilizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2191/81.»

6) È aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 4 ter

I prezzi e le cauzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 4 bis sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della stipulazione del contratto.»

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 2096/88 e (CEE) n. 343/89 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 25. 9. 1976, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1989, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
